



REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5

Piazza R. Sanzio, 13 - 38100 TRENTO

Tel. 0461/233896 - Fax 0461/231932

Cod. fisc. 80016460224

segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it

www.istituti.vivoscuola.it/sanzio/default1.htm

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRENTO 5

Il giorno 26 febbraio 2007, presso la Direzione dell'Istituto Comprensivo di Trento 5 in Piazza R. Sanzio 13, in sede di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione scolastica, di cui agli artt. 5 e 6 del CCPL 2002-2005,

tra la delegazioni:

di **PARTE PUBBLICA**

costituita dal Dirigente scolastico dott. Agostino Toffoli

di **PARTE SINDACALE**

costituita dalle RSA e dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCPL 2002-2005 del Comparto Scuola – area del personale docente delle Scuole ed Istituti di Istruzione Elementare e Secondaria della Provincia Autonoma di Trento, composta nel modo seguente:

RSA CISL Scuola ins. Rosa Bressan

RSA UIL Scuola ins. Diego Rossi

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI:

per F.L.C. CGIL prof. Flavio Ceol

per CISL Scuola ins. Bruno Paganini

per UIL Scuola ins. Vinti Lucia

per GILDA degli insegnanti prof. Isaia Iorfida

si stipula il presente contratto collettivo integrativo d'Istituto di seguito riportato.

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Scopo e destinatari del contratto

1. Il presente contratto, in sintonia con il Progetto d'Istituto dell'Istituto comprensivo Trento 5, ha lo scopo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte ed assicurando la massima trasparenza nelle procedure di gestione delle risorse umane e strumentali.

Art. 2 – Ambito e contenuti della contrattazione di istituto

1. La contrattazione d'istituto ha per oggetto le seguenti materie, richiamate dall'art. 5 terzo comma del CCPL 2002-2005 e quelle richiamate esplicitamente da altri articoli dello stesso CCPL o da

altri CCPL vigenti, che costituiscono i titoli successivi, dal II° all'VIII°, del presente contratto d'istituto, nei limiti di legge e delle disponibilità economiche dell'Istituto e non entra in merito di altre materie contrattuali, già regolate dal suddetto CCPL:

- a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al progetto d'istituto;
- b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, ritorni pomeridiani;
- c) criteri inerenti le prestazioni in regime di flessibilità;
- d) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
- e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, eccetto quelli a destinazione vincolata;
- g) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro, nonché criteri inerenti l'articolazione dell'orario e l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto e per le attività comunque finanziate.
- h) ogni altra materia che il contratto collettivo provinciale demanda alla contrattazione d'istituto

2. Le clausole discordanti da quanto previsto dal precedente comma non sono valide.

Art. 3 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa in un periodo compreso fra 10 e 20 giorni dalla richiesta della parte interessata con le modalità previste dall'art. 11 del CCPL 2002-2005

Art. 4 – Durata – decorrenza – procedure per disdetta, modifica, integrazione e rinnovo

1. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità fino al 31.08.2007.
2. Il presente contratto si rinnova tacitamente e conserva la sua validità per gli anni scolastici 2007/2008 e successivi qualora non ne sia data disdetta ad iniziativa di una delle parti firmatarie con almeno due mesi di anticipo sulla scadenza annuale con lettera raccomandata della parte interessata all'altra parte.
3. In caso di disdetta le disposizioni del presente accordo rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da successivo accordo.
4. Si può procedere alla modifica e/o integrazione del presente Contratto Collettivo decentrato d'istituto, anche in periodi diversi da quelli di cui al comma 1, con lettera raccomandata della parte interessata all'altra parte, nei seguenti casi:
 - a) a seguito della stipula di un nuovo CCPL;
 - b) in seguito ad innovazioni legislative contrastanti con il presente contratto.

TITOLO II°

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art.5 – Relazioni sindacali

1. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

Art. 6 - Obiettivi e strumenti

- 1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
- 3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) Contrattazione integrativa;
 - b) Informazione preventiva;
 - c) Informazione successiva;
 - d) Interpretazione autentica, come da art. 3 del presente accordo.
- 4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'Istituto, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per l'Istituto.

Art. 7 - Rapporti tra RSA e Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico concorda con le RSA e le organizzazioni sindacali provinciali firmatarie della presente contrattazione collettiva decentrata le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta, anche da parte di una singola RSA, va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati; per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art. 8 - Attività sindacale

- 1 - Le RSA e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in ogni plesso scolastico dell'Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
- 2 - Le RSA e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale un locale individuato dal Dirigente scolastico, di volta in volta su loro richiesta; vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del suddetto locale.
3. Alle R.S.A. ed ai rappresentanti delle OO.SS. è consentito, per finalità inerenti alle loro funzioni, comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio e fuori dal suo orario di servizio.
4. Il Dirigente Scolastico trasmette alle RSA tutte le notizie di natura sindacale comunicate formalmente alla Direzione dell'Istituto da parte delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
5. Previo accordo con il Dirigente scolastico le RSA dell'Istituto ed i rappresentanti sindacali provinciali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto possono utilizzare i telefoni o le dotazioni informatiche della segreteria dell'Istituto per comunicati sindacali, fatta salva la facoltà del Dirigente di richiedere il pagamento delle relative spese.
6. L'Istituto comprensivo si impegna ad affiggere gli avvisi e la corrispondenza sindacale indirizzata all'albo sindacale ove ha sede la Direzione e ad inviarla ai plessi scolastici per l'affissione all'albo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 9 – Assemblea sindacale in orario di lavoro

- 1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSA e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni, a loro volta, richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
- 2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
- 3 - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare con firma per presa visione; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
- 4 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 5 - Ai fini del calcolo delle 12 ore pro capite previste dal CCPL vengono considerate solo le ore coincidenti con l'orario di servizio.

Art. 10 – Referendum

- 1 – Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, le RSA ed i rappresentanti delle OO.SS. provinciali trattanti possono indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto; le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalle RSA e dalle organizzazioni sindacali provinciali trattanti; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 11 - Informazione preventiva

- 1- Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie contemplate dall'art. 7, IV° comma del CCPL 2002 – 2005, entro il mese di settembre le materie di cui alle successive lettere a) e b):
 - a) utilizzazione dei servizi sociali;
 - b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - c) entro le scadenze indicate al successivo art.14 le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola.
- 2- Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione preventiva alle R.S.A. d'Istituto ed alle OO.SS rappresentative eventualmente anche in appositi incontri, fornendo l'eventuale documentazione.

Art. 12 - Informazione successiva

- 1 - Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie contemplate dall'art. 8, II° comma del CCPL 2002 – 2005 alle R.S.A.d'Istituto ed alle OO.SS. rappresentative, di norma entro il mese di settembre:
 - a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d' istituto e relative quote individuali di retribuzione;
 - b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni in cui rientrano i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo.

- 2 – Ricevuta la documentazione i rappresentanti d’Istituto e le OO.SS. rappresentative possono richiedere uno specifico incontro al fine di acquisire ulteriori informazioni sulle materie di cui al comma precedente.

Art. 13 – Primo livello di risoluzione delle controversie sindacali

1. Le parti concordano di sperimentare, prima di accedere alle normali procedure di risoluzione di controversie di natura contrattuale, un tentativo di risoluzione bonaria.

TITOLO III

**MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN
RAPPORTO AL PROGETTO D’ISTITUTO**

Art. 14 - Informazione preventiva sulle proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici del personale docente dell’istituto

1. Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 7 del CCPL 2002-2005, informa le R.S.A. e le OO.SS. rappresentative preventivamente alla presentazione delle richieste di organico del personale docente al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione della P.A.T., sul numero e la tipologia di posti, il numero e la tipologia di classi previsti per l’anno scolastico successivo e sulle eventuali variazioni necessarie verificatesi in tempi successivi.

Art. 15 - Modalità di utilizzo del personale docente in rapporto al Progetto d’Istituto

1. La competenza relativa all’assegnazione dei docenti alle classi ed agli ambiti disciplinari è del Dirigente scolastico il quale opera sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio d’istituto e delle proposte del Collegio dei docenti come previsto dalla normativa vigente.
2. Il dirigente assegna ad ogni docente gli insegnamenti o attività sia della quota provinciale del curriculum che di quella della scuola in ordine alla tipologia di posto o classe di concorso di riferimento e sentiti i diretti interessati in ordine alle competenze acquisite ed alle esperienze professionali pregresse.
3. Il docente, assegnato a classi o ambito disciplinare diversi da quelli richiesti, può presentare reclamo al Dirigente entro tre giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il dirigente risponde entro i tre giorni successivi.
4. Il piano di assegnazione alle classi ed agli ambiti disciplinari è pubblicato all’albo della scuola di norma almeno otto giorni prima dell’inizio delle lezioni.
5. La funzione di coordinatore di classe nella scuola secondaria di I° grado e del centro EdA viene assegnata secondo le modalità previste dall’art. 37, comma 7 del presente contratto, di norma al docente con maggior presenza oraria d’insegnamento, fatta eccezione per l’insegnante di sostegno, sulla base della dichiarata disponibilità e con il gradimento del consiglio di classe;
- compito prioritario del coordinatore di classe è quello di creare il massimo coinvolgimento del consiglio di classe nella progettazione educativa e didattica, nel curare i rapporti con la famiglia e con gli alunni;
 - la funzione è riconosciuta con le risorse del fondo d’istituto secondo i criteri generali per la ripartizione delle risorse definiti in sede di contrattazione d’istituto e con le modalità deliberate dal collegio dei docenti e dal consiglio d’istituto per quanto di rispettiva competenza;
 - la funzione di coordinatore di classe può essere svolta solo per una classe salvo insufficienti disponibilità dei docenti.

6. Le attività organizzative accessorie, richieste ai docenti della scuola primaria, saranno riconosciute secondo i criteri generali per la ripartizione delle risorse definiti in sede di contrattazione d'istituto e con le modalità deliberate dal collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto per quanto di rispettiva competenza.
7. La funzione di presidente del consiglio di classe, su delega del dirigente, non è retribuita con compensi accessori a carico del fondo d'istituto, qualora non comporti funzioni di coordinamento di classe ed è attualmente regolata dall'art. 6, ottavo comma del D.L.vo 297/1994.

Art. 16 – Assegnazione della funzione di tutor per docenti in anno di prova

1. In relazione alle necessità, sono incaricati della funzione di tutoraggio, per i docenti in anno di prova, i docenti di ruolo appartenenti di norma allo stesso plesso o alla stessa classe di concorso; in caso di concorrenza, i docenti sono graduati secondo la tabella utilizzata per i trasferimenti.
2. Nell'individuazione dell'insegnante tutor possono essere valutate proposte effettuate dagli stessi insegnanti in prova, che rispecchino i criteri sopra precisati.
3. In caso di indisponibilità, la funzione viene assegnata al docente dello stesso plesso con maggior punteggio, secondo il criterio della rotazione annuale.
4. La funzione è riconosciuta in modo forfetario con le risorse del Fondo d'istituto sulla base dei criteri generali per la ripartizione delle risorse definiti in sede di contrattazione d'istituto e con le modalità deliberate dal collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto per quanto di rispettiva competenza.

Art. 17 – Assegnazione della funzione di tutor per docenti tirocinanti

1. In relazione alle necessità, sono incaricati della funzione di tutoraggio per i docenti tirocinanti i docenti disponibili, assunti con contratto a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso plesso, alla stessa classe di concorso, o di ambito affine per gli insegnanti di sostegno, per la scuola secondaria. In caso di concorrenza i docenti sono graduati secondo la tabella utilizzata per i trasferimenti e la funzione è assegnata secondo il criterio della rotazione annuale.
2. L'eventuale riconoscimento economico per i tutor, se previsto da apposita convenzione, è a carico dell'istituzione scolastica o Università richiedente la prestazione e non grava sul bilancio dell'Istituto Trento 5.

Art. 18 – Utilizzo delle risorse

1. Tutte le ore non frontali fanno parte dell'orario settimanale secondo quanto previsto dal Progetto d'Istituto e dal Piano annuale delle attività.
2. Qualora sia prevista progettualmente, con apposita delibera annuale assunta dal Consiglio d'istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti la riduzione dell'ora di lezione, si procederà come di seguito indicato:
 - stabilito l'orario individuale definitivo di ciascun docente, viene effettuato il calcolo dei minuti settimanali effettivamente prestati, compreso il tempo di sorveglianza alla ricreazione e di conseguenza l'eventuale calcolo dei minuti settimanali da restituire come servizio e quindi viene effettuato il calcolo delle ore su base settimanale;
 - sulla base di tale calcolo, l'utilizzo di tali risorse viene deliberato nel Piano annuale delle attività stabilendo che le attività con gli alunni siano almeno pari all'80% dell'orario complessivo di servizio da restituire.
3. Qualora sorgessero le condizioni di riduzione dell'orario delle lezioni per cause esterne, si attiveranno le procedure previste dall'art. 29 del CCPL.

TITOLO IV°

CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE ALLE SEZIONI STACCATE E AI PLESSI RICADUTE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL SERVIZIO DERIVANTI DALL'INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLA DEFINIZIONE DELL'UNITA' DIDATTICA RITORNI POMERIDIANI

Art.19 - Criteri generali di assegnazioni dei docenti ai plessi dell'istituto

1. L'assegnazione dei docenti alle diverse sedi avviene prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico e dura per tutto l'anno.
2. Di norma i docenti sono assegnati ai plessi dove prestavano servizio nell'anno scolastico precedente per garantire la continuità didattica e la qualità dei processi di apprendimento degli alunni, tale criterio vale sia per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato con titolarità nell'Istituto Trento 5, sia per quelli in condizione di utilizzo o di assegnazione provvisoria che per quelli assunti con contratto a tempo determinato con nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche che trovano lo stesso posto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti non occupati da docenti già in servizio nella scuola nell'anno precedente si garantisce comunque un'equilibrata presenza nei plessi di docenti assunti con contratti part time o a tempo determinato e si procede all'assegnazione dei docenti ai plessi con i seguenti criteri di priorità:
 - I. riconferma, di norma, del personale assunto a tempo indeterminato, stabilizzato, in assegnazione provvisoria o utilizzo nel plesso in cui presta servizio;
 - II. assegnazione, su richiesta degli interessati, ad un unico plesso di servizio ai docenti utilizzati su due o più plessi, fatta eccezione per i docenti di religione, di lingua straniera, se non possono essere utilizzati su un unico plesso;
 - III. trasferimento dei docenti a tempo indeterminato che chiedono di passare ad altro plesso, graduati in base alla posizione occupata nella graduatoria d'istituto, fatti salvi i diritti previsti dalla legge 104/1992;
 - IV. assegnazione ai plessi dei docenti a tempo indeterminato, titolari nell'Istituto e che rientrano da posizioni di utilizzo o assegnazione provvisoria;
 - V. assegnazione ai plessi dei docenti a tempo indeterminato, assegnati all'Istituto per trasferimento;
 - VI. assegnazione ai plessi dei docenti a tempo indeterminato assegnati all'Istituto a seguito delle operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria;
 - VII. assegnazione ai plessi del personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
 - VIII. Eventuali eccezionali deroghe saranno disposte dal dirigente scolastico con motivato provvedimento.
4. Le domande di trasferimento interno da un plesso all'altro devono essere presentate alla Direzione dell'Istituto entro il 20 giugno, entro il 31 agosto sono accolte o viene comunicato per iscritto ai docenti interessati l'eventuale mancato accoglimento della domanda.
5. Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in uno dei plessi, per decremento d'organico o altro, si procede all'assegnazione in altro plesso a domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si procede d'ufficio a partire dalla ultime posizioni in graduatoria.

6. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per eccezionali e motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all'anno precedente di uno o più docenti.
7. Eventuali reclami devono essere presentati al Dirigente scolastico entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione con risposta scritta entro cinque giorni.

Art. 20 – Ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica - Ritorni pomeridiani

1. Per la scuola primaria l'orario d'insegnamento settimanale è articolato in modo tale che ogni insegnante effettui al massimo tre pomeriggi di attività didattica con gli alunni. Salvo diversi accordi fra il team dei docenti, per l'effettuazione dei pomeriggi si seguirà il criterio della rotazione annuale o quadrimestrale; dovrà comunque essere garantita la funzionalità dell'orario scolastico per la classe garantendo comunque un'equa ripartizione dei rientri fra gli insegnanti che operano sulla stessa tipologia di attività nella stessa classe.
2. Per la scuola secondaria di primo grado l'orario d'insegnamento settimanale è articolato in modo tale che: ogni insegnante effettui al massimo tre pomeriggi di attività didattica con gli alunni, ove possibile a rotazione, fatte salve le eventuali esigenze dell'insegnamento del corso ad indirizzo musicale della scuola Bresadola.
3. Ogni docente di scuola secondaria di primo grado è tenuto a prestare sorveglianza durante la ricreazione antimeridiana, in continuità con l'orario d'insegnamento, per non più di quattro volte in settimana assicurando un'equa distribuzione fra gli insegnanti; i turni di sorveglianza vengono evidenziati nei prospetti orari settimanali definitivi, consegnati ai docenti entro il mese di settembre, all'inizio dell'anno scolastico.

TITOLO V°

CRITERI INERENTI LE PRESTAZIONI IN REGIME DI FLESSIBILITÀ CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ALL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI

Art. 21. - Criteri relativi all'articolazione dell'orario di servizio dei docenti

1. L'orario di lavoro dei docenti è dato dalla somma delle ore d'insegnamento, di attività funzionali all'insegnamento e di eventuali attività aggiuntive previste dal CCPL 2002 – 2005.
2. La riduzione della durata dell'ora di lezione di 60 minuti può essere attuata con le seguenti modalità:
 - a) delibera assunta dal Consiglio d'istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti (ai sensi dell'art. 25, comma 7 del CCPL 2002/2005) e secondo un progetto didattico e/o organizzativo che determini il rispetto del completamento dell'orario d'obbligo e conseguente percepimento dell'indennità per flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'art. 28 del vigente CCPL;
 - b) determinazione del Dirigente scolastico (ai sensi dell'art. 25, comma 7 del CCPL 2002/2005), per cause esterne alla didattica e conseguente possibilità individuale di accedere alle prestazioni integrative, come previsto dall'art. 29 del vigente CCPL, ed al percepimento dell'indennità di flessibilità.
3. La diversa scansione della durata dell'unità di lezione, non dipendente da cause esterne, viene recuperata in attività previste dal Progetto d'Istituto.

4. Di norma l'orario di lavoro giornaliero di ogni docente, con esclusione degli scrutini e degli esami, non può essere superiore a 8 ore, di cui non più di 6 ore e 30 minuti di insegnamento, fatto salvo il completamento di attività già iniziate, inderogabili necessità di servizio con autorizzazione del dirigente scolastico, l'eventuale utilizzo di docenti per supplenze ai sensi dell'art. 26, comma 4 del CCPL 2002-2005, l'opzione individuale del docente valida per l'intero anno.
5. Qualora siano previste attività d'insegnamento superiori a 6 ore e 30 minuti continuativi, per esigenze particolari, è prevista una pausa di 15 minuti su richiesta con congruo anticipo del docente interessato.
6. Le attività calendarizzate obbligatorie, previste dagli art. 25, 26, 27, 28 e 29 del CCPL e non prestate per giustificato motivo si considerano effettuate se in costanza di servizio.

Art. 22. Criteri relativi all'articolazione dell'orario d'insegnamento ed alle udienze individuali

1. L'orario settimanale delle lezioni è formulato tenendo conto delle esigenze didattiche e di quanto previsto dall'art. 25 del CCPL 2002-2005; le esigenze personali dei docenti sono tenute in considerazione solo se compatibili con le esigenze di servizio.
2. L'orario settimanale di lezione può essere modificato in corso d'anno per sopravvenute esigenze di servizio, può inoltre diversificarsi in ambiti temporali predefiniti, previsti dal Piano annuale delle attività, con aumento o diminuzione dell'orario settimanale di lezione, purchè sia prevista la compensazione finalizzata a non superare l'orario cattedra complessivo.
3. Le interruzioni del servizio di non meno di un'unità oraria, collocate fra attività d'insegnamento, di norma non devono essere superiori a tre nell'arco della settimana, comprese le ore destinate a udienze individuali, fatta eccezione per le pause mensa, per richieste individuali o per disponibilità da parte degli interessati.
4. Qualora per inderogabili esigenze di servizio un docente avesse nel suo orario più di tre ore "buche" settimanali, in corso d'anno viene attivata la procedura della contrattazione d'istituto per contrattare gli eventuali compensi forfetari, compatibili con l'art. 89, III° e IV° comma del vigente CCPL, comprensivi dell'utilizzo del fondo di riserva.
5. Le udienze individuali nelle scuole dell'Istituto si svolgono conformemente a quanto previsto dall'art. 26 comma 5 del CCPL.

Art. 23. Criteri relativi alle attività funzionali all'insegnamento

1. Il dirigente scolastico predispone il Piano annuale delle attività, comprendente la calendarizzazione di massima delle riunioni collegiali, di cui all'art. 25, comma 4 e 26 del CCPL 2002-2005, comprendente le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, che viene approvato dal collegio dei docenti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il dirigente scolastico comunica ai docenti interessati il calendario dettagliato delle attività di carattere collegiale con periodicità almeno quadrimestrale contenente le eventuali modifiche ed integrazioni al calendario di massima iniziale.
3. Nella scuola primaria la programmazione didattica prevista dall'art. 25, comma 5 del CCPL 2002-2005 viene fatta a cadenza settimanale o plurisettimanale, al termine delle attività didattiche in orari compatibili con l'orario d'insegnamento dei docenti che vi partecipano in giornate fissate dal Piano annuale delle attività di cui al comma 1.
4. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate, salvo comprovata urgenza, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Il Collegio dei docenti può essere convocato in seduta plenaria, separatamente per le scuole primarie e per la scuola secondaria o per gruppi di lavoro

su particolari tematiche nel rispetto delle specifiche competenze; la durata massima di ogni riunione è di 3 ore.

5. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico e l'inizio delle lezioni, nei periodi di interruzione delle lezioni e nel periodo compreso fra la fine delle lezioni e la conclusione dell'anno scolastico i docenti, che non sono impegnati in eventuali attività d'insegnamento o di potenziamento formativo previste dal Progetto d'Istituto, assolvono gli obblighi di servizio con la partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento di carattere individuale e collegiale richiamate dall'art. 26 del CCPL 2002-2005 e previste dal Piano annuale delle attività di cui al comma 1.
6. I docenti della scuola secondaria di primo grado non impegnati in commissione d'esame sono reperibili per tutto il tempo degli esami per sostituire i colleghi eventualmente assenti.
7. Tutte le riunioni degli organi collegiali, eccetto eventualmente quelle legate a scrutini ed esami, dovranno svolgersi nei primi cinque giorni della settimana con esclusione dei giorni prefestivi, fatti salvi gli impegni programmati per l'anno scolastico in corso.

Art. 24. Utilizzo dell'orario di lavoro per la sostituzione dei colleghi in caso di supplenze brevi di durata accertata non superiore a 5 giorni nella scuola primaria nello stesso plesso di servizio e nella stessa tipologia di corso per i docenti dei corsi Ed.A.

1. Nel caso in cui il Collegio docenti non abbia impegnato la quota oraria, eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa e all'interscuola, per i progetti previsti dall'art.25, comma 5 del CCPL 2002-2005, le ore di contemporaneità vengono utilizzate per la sostituzione dei colleghi assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito dei plessi di servizio. Qualora non vi siano supplenze, tali ore vengono utilizzate per attività di recupero o di potenziamento.
2. Le ore prestate in attività in compresenza, non utilizzabili per supplenze, non sono richiedibili per scambi d'orario e per ferie in periodi di attività didattica ,inoltre tali ore non costituiscono condizione di privilegio per l'ottenimento di premessi brevi vincolati alla valutazione delle esigenze di servizio
3. Per assenze di cui al comma 1 non si provvede alla sostituzione di uno degli insegnanti assenti in caso di compresenza di più docenti sulla classe, fatta eccezione per gli interventi di sostegno su alunni disabili e fatto salvo quanto previsto al punto V del quarto comma.
4. Nel caso di sostituzione dei colleghi assenti per assenze non superiori ai cinque giorni, fatto salvo quanto già precisato nei commi 1 e 2, si utilizzano i docenti secondo il seguente ordine, dando in ogni caso priorità all'utilizzo sulle classi di titolarità:
 - I. docenti a tempo determinato (con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche) tenuti a prestare 1 ora ogni 5 giorni di supplenza, secondo il programma comunicato dalla direzione dell'Istituto all'atto della stipula del contratto di lavoro;
 - II. docenti tenuti al recupero di permessi brevi;
 - III. docenti non impegnati per motivi vari dove avrebbero dovuto prestare servizio (es. perché le loro classi stanno effettuando un viaggio di istruzione, per assenza degli alunni certificati trattandosi di insegnanti di sostegno ecc);
 - IV. utilizzo dei docenti in servizio in ore di compresenza messe a disposizione per eventuali supplenze;
 - V. utilizzo delle ore previste dall'art. 26, comma 4 lettera b) del CCPL 2002-2005 secondo un ordine di priorità inversamente proporzionale alle ore già prestate e dando precedenza alle ore di disponibilità segnalate ad inizio d'anno;

VI. utilizzo di tutte le ore di compresenza, comprese in via subordinata le ore vincolate di cui al comma 2 e le ore di sostegno, ma fatta eccezione per gli interventi di sostegno su alunni disabili particolarmente gravi.

Art. 25. Utilizzo dell'orario di lavoro per la sostituzione dei colleghi in caso di supplenze brevi di durata accertata non superiore a 10 giorni nella scuola secondaria di primo grado nello stesso plesso di servizio e nella stessa tipologia di corso per i docenti dei corsi Ed.A.

1. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento mediante: la copertura di ore di insegnamento disponibili in altre classi non utilizzate per la costituzione di cattedre orario secondo gli ordinamenti vigenti, per l'assistenza alla mensa e all'interscuola, per attività di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento agli alunni stranieri, per interventi didattici ed educativi integrativi, per l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza di supplenze, rimanendo a disposizione per eventuali altre attività.
2. Per assenze di cui al presente articolo non si provvede alla sostituzione di uno degli insegnanti assenti in caso di compresenza di più docenti sulla classe, fatta eccezione per gli interventi di sostegno su alunni disabili, fatto salvo quanto previsto al punto V del quarto comma e per i docenti la cui assenza pregiudicherebbe l'effettuazione delle attività di laboratorio informatico.
3. Nel caso di sostituzione dei colleghi assenti per assenze fino a dieci giorni, fatto salvo quanto già precisato nei commi 1 e 2 del presente articolo, si utilizzano i docenti secondo il seguente ordine, dando in ogni caso priorità all'utilizzo sulle classi di titolarità:
 - I. docenti con orario cattedra a disposizione;
 - II. docenti a tempo determinato (con contratto non superiore a 30 giorni) tenuti a prestare 1 ora ogni 5 giorni di supplenza secondo il programma comunicato dalla direzione dell'Istituto all'atto della stipula del contratto di lavoro;
 - III. docenti tenuti al recupero di permessi brevi;
 - IV. docenti non impegnati per motivi vari dove avrebbero dovuto prestare servizio (es. perché le loro classi stanno effettuando un viaggio di istruzione, per assenza degli alunni certificati trattandosi di insegnanti di sostegno ecc);
 - V. utilizzo delle ore previste dall'art. 26, comma 4 lettera b) del CCPL 2002- 2005 utilizzando prioritariamente chi ha prestato meno ore e dando precedenza alle ore di disponibilità segnalate ad inizio d'anno;
 - VI. utilizzo di tutte le ore di compresenza, comprese in via subordinata le ore vincolate di cui al comma 2 e di sostegno, ma fatta eccezione per gli interventi di sostegno su alunni disabili particolarmente gravi.

Art. 26 - Impegni comuni ai docenti di scuola primaria e secondaria in relazione all'effettuazione di supplenze brevi

1. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 24 e 25 i docenti di scuola primaria e secondaria, se avvisati dalla Direzione dell'Istituto il giorno precedente, sono tenuti a prestare le ore per supplenze brevi di cui all'art. 26, comma 4 del CCPL 2002-2005 o per recupero di ore usufruite per permessi brevi, fatto salvo quanto previsto dal suddetto articolo del CCPL.
2. Gli insegnanti di sostegno sono tenuti a comunicare non appena ne hanno notizia alla Direzione l'eventuale assenza degli alunni disabili certificati per l'eventuale utilizzo per supplenze brevi.

Art. 27 – Banca delle ore.

1. Quando una classe è impegnata in attività extra scolastiche o in altre attività che comportano una modifica dell'orario di lezione, i docenti che avrebbero lezione e non sono impegnati in

quelle attività, sono a disposizione e sono utilizzati in attività di compresenza e/o supplenze brevi secondo il loro orario settimanale. Su loro richiesta e con l'autorizzazione del Dirigente, essi possono assentarsi dalle lezioni; le ore di lezione non prestate sono recuperate, su richiesta del Dirigente, per supplenze brevi o attività con gli alunni in attuazione di progetti specifici deliberati dagli organi collegiali in giorni successivi, con l'esclusione dei giorni liberi.

Art. 28 – Flessibilità oraria per esigenze personali

1. Per venire incontro a necessità personali dei docenti, il Dirigente Scolastico, verificate le esigenze di servizio, può autorizzare lo scambio temporaneo di ore tra docenti, a condizione che le ore siano recuperate entro n. 30 giorni successivi allo scambio.
2. Questo scambio non riduce l'orario di insegnamento svolto da ogni docente e non incide sui sei giorni di ferie di cui all'art. 52 del CCPL 2002-2005 o su altri istituti contrattuali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, previo accordo fra gli interessati ed autorizzazione del Dirigente Scolastico, è possibile scambiare il giorno libero fra docenti.

Art. 29 – Fruizione delle ferie durante l'attività didattica.

1. Il docente che intende usufruire dei giorni di ferie previsti dall'art. 52 del CCPL 2002-2005, presenta la richiesta al Dirigente Scolastico di norma 5 giorni prima del periodo richiesto.
2. Il Dirigente Scolastico, verificate le esigenze di servizio, comunica entro due giorni precedenti alla fruizione, la concessione delle ferie richieste o i motivi del diniego.
3. Per salvaguardare il diritto allo studio e la normale attività didattica, di norma non sono concesse ferie durante l'attività di lezione nei giorni immediatamente precedenti o immediatamente successivi a periodi di sospensione delle lezioni, come da calendario scolastico.
4. Il Dirigente, in presenza di più richieste di ferie per lo stesso periodo, nell'impossibilità di soddisfare tutte le richieste, dà priorità a chi non ha già usufruito di giorni di ferie nello stesso anno scolastico o a chi ne ha usufruito in numero inferiore.

Art. 30 - Fruizione di permessi brevi

1. In attuazione dell'art. 55 del CCPL 2002/2005, il Dirigente Scolastico concede, a domanda presentata di norma almeno 3 giorni prima, per particolari esigenze personali, permessi orari, fermo restando il limite massimo stabilito dal contratto vigente, sia per le attività di insegnamento che per quelle funzionali all'insegnamento.
2. Le ore di permesso sono recuperate, entro i due mesi successivi, escludendo il giorno libero, con le seguenti priorità:
I° per supplenze brevi, come previsto dall'art. 25 III° comma del presente contratto;
II° se possibile nel tipo di attività che sono state richieste dal docente nella domanda di concessione del permesso;
III° su altre attività individuate dal dirigente.
3. La concessione del permesso è subordinata, in ogni caso, alla possibilità di sostituzione con personale in servizio.
4. La concessione di permessi per visite mediche specialistiche avviene secondo quanto previsto dall'art. 55 VI° comma del CCPL.

Art. 31 - Fruizione di permessi retribuiti per motivi personali ai sensi dell'art. 54 II° comma del CCPL

1. Di norma, il permesso retribuito per motivi personali o familiari va richiesto con cinque giorni di anticipo rispetto alla data di fruizione per poter permettere in modo ottimale la sostituzione dei docenti; in casi di particolare urgenza, esso può essere concordato telefonicamente con il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, con il collaboratore del Dirigente in servizio nella stessa scuola o, in assenza di entrambi, con il collaboratore amministrativo che si occupa, per mansionario, della gestione amministrativa della concessione dei permessi di cui al presente articolo.
2. Le motivazioni delle richieste vanno documentate o autocertificate per iscritto, ove possibile contestualmente alla presentazione della domanda e, se ciò non fosse possibile, al rientro in servizio.

TITOLO VI°

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto da tutto il personale docente e non docente dell'Istituto e resta in carica per quattro anni, le modalità di votazione per l'elezione del rappresentante dei lavoratori fanno riferimento all'art. 21 dell'Accordo collettivo quadro provinciale del 5 maggio 2003.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto fino a 84 ore annue di permesso retribuite, comprendenti il corso di formazione pari a 32 ore previsto dall'art. 78, II° comma, lettere e), g) del CCPL vigente, per assolvere i compiti assegnati

Art.33 – Misure per attuare la normativa in materia di sicurezza

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il responsabile per la sicurezza, provvede ad aggiornare l'organigramma relativo agli addetti alla sicurezza in tutti i plessi dell'Istituto, corredato della sintesi del "Piano di emergenza" e del documento "Operazioni di primo soccorso" che tutto il personale è tenuto a conoscere e ad attuare anche in relazione alla specifica formazione degli alunni in vista delle prove di evacuazione dagli edifici scolastici, a partire dall'anno scolastico 2007/2008..

Art. 34 – Formazione del personale docente in materia di sicurezza

1. Tutto il personale docente non formato ai sensi dell'art. 22 del Dlg 19 settembre 1994, n. 626, in servizio nell'Istituto è tenuto a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza, organizzati dall'Istituto comprensivo Trento 5 o dalla P.A.T., il tempo necessario per tale formazione viene riconosciuto come orario di servizio.
2. Viene garantito a tutto il personale l'accesso ai corsi di formazione per addetti alla sicurezza, per addetti all'antincendio, di primo soccorso-emergenza e per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con precedenza per coloro che vi aderiscono volontariamente, il tempo necessario per tale formazione viene riconosciuto come orario di servizio.

TITOLO VII°

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO E DELLA PERCENTUALE DEL FONDO PER LA QUALITÀ DELLA SCUOLA DA DESTINARE ALL'INCENTIVAZIONE DEGLI INSEGNANTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI, ECCETTO QUELLI A DESTINAZIONE VINCOLATA

Art. 35 – Finalità, tipologia, modalità di deliberazione e limite massimo dei compensi per le attività da retribuire con il fondo d'istituto ed i 5% del fondo per la qualità della scuola

1. Finalità, tipologia e modalità di deliberazione delle attività da retribuire con il fondo d'istituto sono stabilite dall'art. 89 del CCPL 2002-2005 e dalla contrattazione decentrata prevista dall'art. 100 del CCPL in relazione alla percentuale del fondo per la qualità della scuola da destinare all'incentivazione degli insegnanti.

Art.36 – Risorse disponibili

- 1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione dei compensi accessori per l'anno scolastico 2006-2007 sono costituite:
 - dall'applicazione dei parametri previsti dall'art. 90 del CCPL 2002-2005 detratte quelle a destinazione vincolata richiamate dagli art. 35, 36 e 92 dello stesso CCPL nelle percentuali decise dal Dirigente scolastico (art. 36) e dagli organi collegiali (art. 35 e 92);
 - dalla quota del Fondo per la qualità della scuola di cui all'art. 68 della legge provinciale n. 3/2000 per l'anno 2006 destinata alle incentivazioni degli insegnanti che partecipano alla progettazione e realizzazione dei progetti per il miglioramento del servizio scolastico e dalle quote dello stesso fondo che saranno eventualmente messe a disposizione per gli anni successivi;
 - da eventuali residui del Fondo d'istituto non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - da altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;

Art.37 – Criteri generali per la ripartizione del Fondo di Istituto

- 1- Le risorse del fondo dell'istituto vengono suddivise tra i docenti presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal Progetto d'Istituto, dalla Carta dei Servizi, dal Regolamento di Istituto e deliberate dagli organi collegiali.
2. La programmazione delle attività avviene sulla base di quanto previsto dall'art.89, comma 3 del CCPL 2002-2005. Eventuali variazioni rilevanti in corso d'anno del programma delle attività da retribuire devono essere approvate dagli organi collegiali, in caso di variazioni di minore rilevanza si provvede attingendo al fondo di riserva di cui al comma 5.
3. Le tipologie di attività, fatta eccezione per quelle a destinazione vincolata, vengono deliberate dal collegio dei docenti su proposta del dirigente scolastico e di eventuali proposte degli organi collegiali.
4. La quantificazione delle risorse da destinare ai compensi, anche su base forfetaria, viene deliberata dal Consiglio d'Istituto il quale a tale scopo acquisisce la delibera del Collegio dei docenti in seduta plenaria, su proposta del Dirigente scolastico, definita sulla base dei criteri generali stabiliti dal presente accordo.

5. Viene istituito un fondo di riserva, non superiore al 5% del Fondo d'istituto, per far fronte a necessità imprevedibili che si possono verificare in corso d'anno; tale fondo, se non utilizzato, entrerà a far parte della dotazione dell'anno successivo.
6. Non possono essere impegnate quote dell'esercizio successivo.
7. Il piano iniziale, fatte salve le prestazioni già autorizzate ed effettuate, potrà essere rivisto e modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto, sulla base di nuove esigenze intervenute di carattere prioritario in rapporto all'attuazione del Progetto d'istituto e per la distribuzione di eventuali economie realizzate in corso d'anno qualora tali economie superassero il 5% del fondo.
8. Il Dirigente scolastico, assunta la delibera del Consiglio d'istituto, provvede ad inviare ai docenti destinatari una determinazione di incarico personalizzata o cumulativa con l'indicazione della natura dell'incarico assegnato, la durata dell'impegno, la calendarizzazione prevista in rapporto alle prestazioni compensate su base oraria, ed il compenso (espresso in ore o in misura forfetaria) a carico del Fondo d'Istituto. Eventuali modifiche alla calendarizzazione delle attività compensate su base oraria devono essere preventivamente concordate con il Dirigente scolastico.
9. A fine anno scolastico, previa verifica dell'effettivo svolgimento della prestazione e sulla base della rendicontazione individuale di ciascun docente, il Dirigente scolastico assume la determinazione di consuntivo con l'indicazione delle ore effettivamente svolte e/o dell'incarico assolto ed i compensi spettanti, al lordo delle ritenute di legge.
10. Il conferimento dell'incarico costituisce obbligazione da parte del Dirigente scolastico limitatamente agli importi previsti nel conferimento dell'incarico medesimo.
11. Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono composte da un numero di docenti proporzionato in funzione del compito da svolgere.
12. La suddivisione del Fondo per gli impegni relativi alle attività aggiuntive di insegnamento e quelle funzionali all'insegnamento, fatta eccezione per i compensi vincolati, viene quantificata sulla base della progettazione delle attività da parte degli Organi Collegiali.
13. L'inserimento di singoli alunni o di gruppi di alunni in programmi di recupero o di mediazione linguistica, predisposti dai rispettivi Consigli di Classe e retribuiti col Fondo d'Istituto, è condizionato all'impiego documentato delle normali presenze per il recupero e all'affidamento dell'incarico da parte del Dirigente scolastico.
14. Fatta salva la quota del Fondo d'istituto da destinare ad attività d'istituto, di norma il rimanente fondo viene assegnato per compensare i docenti delle singole scuole e del Centro per l'educazione degli Adulti in misura proporzionale alla consistenza del corpo docente interessato.
15. Qualora la percentuale del fondo disponibile, accantonato per indennità di missione ed indennità forfetarie giornaliere previste dall'art. 92 del CCPL, secondo le priorità stabilite dal collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto, si rivelasse insufficiente si procede alla liquidazione di tutte le indennità di missione dovute e delle indennità forfetarie se compatibili.
16. I docenti possono optare per il recupero orario delle ore prestate eccedenti quelle di servizio, non liquidabili dall'indennità giornaliera forfetaria di cui all'art. 92 del CCPL, concordando le modalità con il Dirigente.
17. La copertura finanziaria delle iniziative programmate viene comunicata all'atto dell'autorizzazione.

Art.38 – Criteri per la ripartizione della quota del fondo per il miglioramento della qualità della scuola destinata all’incentivazione degli insegnanti di cui all’art. 68 della L.P. n. 3/2000

1. Per la retribuzione dei progetti di miglioramento del servizio scolastico individuati dal collegio dei docenti e finalizzati a percorsi didattici per l’orientamento, la valorizzazione delle eccellenze ed al recupero delle difficoltà scolastiche, l’integrazione degli alunni disabili, lo sviluppo dell’apprendimento delle lingue straniere, si può fare riferimento alla percentuale del Fondo per il miglioramento della qualità della scuola destinato all’incentivazione dei docenti.

TITOLO VIII°

CRITERI E MODALITA’ RELATIVI ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D’ISTITUTO E PER LE ATTIVITÀ COMUNQUE FINANZIATE

Art.39 – Criteri generali per l’Individuazione delle funzioni strumentali al Progetto d’Istituto

1. Le funzioni strumentali sono identificate, in coerenza con il Progetto d’Istituto, con delibera del Collegio dei docenti, che ne definisce criteri di attribuzione, numero, impegno, destinatari e modalità di verifica.
2. Il compenso forfetario disponibile per le funzioni strumentali per l’anno scolastico 2006/2007 è quantificato in € 5.115,69 oltre alla somma residua dell’anno scolastico precedente, come previsto dal comma 3, da ripartire in modo proporzionale agli impegni ed agli incarichi assunti dai docenti identificati dal collegio dei docenti e contrattato annualmente.
3. Qualora non vengano attivate tutte le funzioni strumentali che le risorse assegnate rendono possibile attuare, le risorse risparmiate potranno essere utilizzate nell’anno scolastico successivo con le stesse finalità.

Art. 40 – Tempi e modalità di pagamento

1. I compensi forfetari possono essere proporzionalmente ridotti in relazione all’eventuale assenza prolungata del personale incaricato, che comporti la parziale realizzazione dell’incarico affidato o alla verificata non corrispondenza dell’incarico accettato con quello effettivamente svolto a consuntivo dell’attività.
2. I dati per i compensi del Fondo sono comunicati al Servizio per le risorse umane dell’Assessorato all’Istruzione della Provincia Autonoma di Trento, responsabile della liquidazione degli stessi, di norma entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Art. 41 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel CCPL 2002-2005 del comparto scuola – area del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia ed alle norme e regolamenti in quanto applicabili.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di settembre 2007 per verificare l’attuazione del presente contratto, valutarne l’efficacia ed eventuali esigenze di modifica secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5 del vigente CCPL.

NOTA CONGIUNTA A VERBALE

Le parti prendono atto che le risorse finanziarie assegnate per il Fondo all'Istituto, nell'anno scolastico 2006-2007, sono pari ad € 76.299,80, mentre per decisioni pregresse degli organi competenti dell'Istituto, la disponibilità finanziaria effettiva complessiva del Fondo d'istituto è di € 65.113,05.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti:

PARTE PUBBLICA

Dirigente scolastico dott. Agostino Toffoli

PARTE SINDACALE

RSA CISL Scuola ins. Rosa Bressan

RSA UIL Scuola ins. Diego Rossi

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI:

per F.L.C. CGIL prof. Flavio Ceol

per CISL Scuola ins. Bruno Paganini

per UIL Scuola ins. Vinti Lucia

per GILDA degli insegnanti prof. Isaia Iorfida